

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00032/2023 REG.PROV.COLL.  
N. **01663/2022** REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2022, proposto da Schirò Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica – Rup del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale – in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di Giandinoto Oscar, Lombardo Dario, Ferrante Federica, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione:***

- del DDG 23 dicembre 2021 n. 5041 «*Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno e*

*indeterminato per il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale*», nella misura in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- della graduatoria definitiva DDG 3 agosto 2022, n. 3064 del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale*», nella quale parte ricorrente risulta inclusa con un punteggio per titoli inferiore a quello legittimamente spettante a causa della mancata attribuzione di 1,5 punti;

- della griglia di valutazione dei titoli del candidato indicata in graduatoria ove ai titoli di studio posseduti dal ricorrente sono stati assegnati 1,5 punti anziché 3;

- del punteggio per titoli, pari a 1,5, assegnato a parte ricorrente nella graduatoria del concorso, in luogo dei complessivi 3 punti;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio per titoli ottenuti, ai fini della relativa utile collocazione nella graduatoria di merito tra i vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

e per condanna, ex articolo 30, c.p.a.,

dell'amministrazione al risarcimento per equivalente dei danni subiti e/o subendi nella denegata ipotesi in cui, a seguito di successivo scorrimento della graduatoria, lo stesso, non utilmente collocato in graduatoria a causa della mancata attribuzione del punteggio legittimamente spettante, subisca un concreto e diretto pregiudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Calogero

Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- alla luce dell'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti indicati nella graduatoria impugnata; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;
- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombenza il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine, anch'esso perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;
- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;
- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e tempestivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;
- di dover fissare, per la decisione nel merito, l'udienza pubblica del 2 maggio

2023, ore di rito

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei sensi e con le modalità indicate in motivazione;

- rinvia per il prosieguo all'udienza pubblica del 2 maggio 2023, ore di rito.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Calogero Commandatore**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**